



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 giugno 2020

NUMERO AFFARE 00615/2020

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Prefettura Provincia di Roma, avverso provvedimento 1 marzo 2019 di diniego rinnovo permesso di soggiorno;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. del 26/02/2020 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;

Premesso:

Annullamento, previa sospensiva, del decreto di rigetto del ricorso gerarchico al prefetto della Provincia di Roma del 28 giugno 2019, proposto avverso il

provvedimento di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura della Provincia di Roma in data 10 luglio 2018, con cui veniva invitato il Sig. -OMISSIS- a lasciare il territorio nazionale;

Col ricorso straordinario indicato in epigrafe viene dedotto che in data 30 marzo 2013, il ricorrente, di nazionalità ecuadoregna, entrava regolarmente in Italia con visto cat. D per ricongiungimento familiare, in quanto la madre, anch'essa di nazionalità ecuadoregna, era regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

A partire da tale data, al ricorrente veniva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, conforme al visto di ingresso, successivamente rinnovato fino all'8 agosto 2015.

In data -OMISSIS- il Tribunale di Roma emetteva sentenza di condanna per i reati di rapina e lesioni. Al ricorrente veniva comminata la pena di due anni e due mesi di reclusione nonché al pagamento di un'ammenda di 400 euro.

In data 29 luglio 2015, il ricorrente chiedeva ed otteneva la conversione del permesso di soggiorno, come precedentemente ottenuto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione. In data 26 novembre 2016, il ricorrente sottoscriveva una lettera di assunzione con la società cooperativa -OMISSIS- a.r.l. In data 29 dicembre 2016, la medesima società comunicava al ricorrente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di socio lavoratore per una prestazione, con la qualità di addetto allo smistamento delle merci, che lo stesso avrebbe dovuto svolgere presso la società -OMISSIS- S.r.l. sino al 31 dicembre 2017,. A far data dal 2 gennaio 2018, il ricorrente sottoscriveva un contratto di lavoro

a tempo parziale ed indeterminato con la -OMISSIS- S.r.l., con mansioni di addetto allo smistamento delle merci in arrivo, con qualifica di operaio, il primo livello del CCNL per gli addetti alle aziende del settore. In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, il ricorrente, in data 7 febbraio 2018, presentava istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, proprio in ragione del raggiungimento di una stabilità lavorativa, economica e familiare nel territorio nazionale. In data 3 maggio 2018, la Questura della Provincia di Roma emetteva nei confronti dell'odierno ricorrente un avviso di avvio del procedimento di rigetto dell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in ragione della sussistenza in capo al ricorrente medesimo di una sentenza di condanna per rapina, emessa dal Tribunale di Roma in data -OMISSIS-. Malgrado le memorie difensive prodotte dal ricorrente, la Questura della provincia di Roma, in data 10 luglio 2018, rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base del fatto che il reato commesso sarebbe stato di per sé ostativo al detto rinnovo, in quanto l'evento criminoso era idoneo a procurare un elevato allarme sociale. Con tale provvedimento il ricorrente veniva invitato a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Avverso quest'ultimo provvedimento, il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma il 27 agosto 2018, che veniva rigettato con provvedimento emesso il 1° Marzo 2019. Quest'ultimo, conformemente alla posizione espressa con provvedimento della Questura, riteneva la condanna per il reato ascritto ostativa alla permanenza sul territorio nazionale.

Deduce il ricorrente i seguenti motivi di gravame: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, co. 3, d.lgs. n°286/1998 in relazione all'art. 5, co. 5, d.lgs. n°286/1998. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

L'amministrazione esprime l'avviso che il ricorso debba essere respinto perché infondato

Considerato

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di legge. In particolare della violazione degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs 286/1998. Nell'emettere il provvedimento di rigetto impugnato, l'Amministrazione, nel porre a fondamento del proprio giudizio di pericolosità sociale la condanna per un reato previsto dall'Art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., avrebbe illegittimamente omissso di tener conto della effettiva situazione familiare del ricorrente.

Il motivo è fondato.

Giova in proposito richiamare la disciplina euro-unitaria relativa ai permessi di soggiorno

L'articolo 12 della direttiva 2003/109, dal titolo «Tutela contro l'allontanamento», prevede, ai suoi paragrafi 1 e 3:

«1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

(...)

3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

- a) la durata del soggiorno nel territorio;
- b) l'età dell'interessato;
- c) le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;
- d) i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine».

Dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/40 emerge che l'obiettivo della direttiva stessa è consentire il riconoscimento di una decisione di allontanamento

adottata da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro.

5 L'articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone:

“L'allontanamento di cui all'articolo 1 riguarda i seguenti casi:

a) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e adottata nei seguenti casi:

– condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro, autore per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno”.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito con pronunce anche molto recenti che occorre esaminare se il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenendo in considerazione la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per lui e per i suoi famigliari e i suoi vincoli con lo Stato membro di soggiorno o l'assenza di vincoli con il suo paese d'origine (CGUE WT C-448/19, Id. López Pastuzano (C- 636/16)).

In ambito interno la disciplina è dettata dal T.U Immigrazione. L'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che «Non è ammesso in Italia lo straniero che (...) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del

titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce poi che «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». L'art. 9 del medesimo decreto legislativo prevede, al comma 4, che «Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne

anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».

Il successivo comma 11 dello stesso art. 9 stabilisce, inoltre, che: «Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine».

Così definito il quadro normativo si possono esaminare più specificamente i motivi di ricorso cominciando dalla doglianza relativa alla mancata considerazione dei legami famigliari che configurerebbe secondo parte ricorrente una violazione degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 286/1998.

Il motivo è fondato.

Nel caso in esame si versa in una fattispecie in cui i legami famigliari sono presenti e richiamati dal ricorrente a fondamento della propria richiesta. E' ben vero che il reato per il quale il ricorrente ha riportato una condanna è di per sé grave e potenzialmente idoneo a suscitare allarme sociale. E', tuttavia, evidente dagli atti versati che il ricorrente ha rappresentato la propria condizione lavorativa e familiare e chiesto, su tale base, il rilascio del permesso di soggiorno anche ad un titolo (motivi di lavoro) diverso da quello precedentemente posseduto. Di ciò, occorre tenere conto nel bilanciamento degli interessi richiesto da un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 d.lgs. 286/998, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'art. 5, comma 5, ultimo comma, del d.lgs. 286/1998, nella formulazione testuale e secondo la giurisprudenza prevalente di questo Consiglio, in presenza di stretti legami familiari nel nostro Paese, richiede (così escludendo l'operatività dell'ordinario automatismo preclusivo di cui all'art. 4, comma 3) che venga effettuata una valutazione discrezionale della situazione attuale dello straniero, comparando gli elementi desumibili dai pregiudizi penali con gli indici di positiva integrazione sociale e lavorativa, qualora tempestivamente introdotti nel procedimento. Diversamente la Relazione ministeriale afferma, non in sintonia con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e con quella del Consiglio di Stato, che sia senz'altro legittimo inferire la pericolosità sociale dalla commissione di un reato compreso nell'art. 380 c.p.p. e, dunque, il venir meno dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno. La necessità di un bilanciamento degli interessi è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in conformità dell'interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 data dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 202/2013) in coerenza con la giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Non sono contestate le allegazioni di parte ricorrente secondo cui il richiedente ha una famiglia composta da tre figli ed una compagna, mentre convivono con il ricorrente la madre ed il fratello. Uno dei figli è gravemente malato e si trova attualmente in cura presso un ospedale italiano. Il minore è affetto da una gravissima malattia nota come Sindrome di George/VCF dovuta ad aberrazioni del quadro cromosomico che causano patologie malformative congenite i cui segni comuni comprendono cardiopatie, anomalie del palato, disformismi facciali, ritardo dello sviluppo e deficit immunitario. Per tale patologia il minore è in cura presso l'Ospedale Bambin Gesù di Roma, uno dei centri di eccellenza europei per patologie pediatriche.

Il ricorrente non ha precedenti penali tranne la condanna menzionata e mostra di aver compiuto un percorso di integrazione sociale e di avere una stabilità lavorativa

tale da garantire un sostentamento alla propria famiglia. L'Amministrazione, nello svolgere l'analisi avente ad oggetto il necessario bilanciamento degli interessi della sicurezza pubblica e della tutela dei legami familiari, non può prescindere dal valutare adeguatamente tali peculiari circostanze di fatto. Giova a tal proposito richiamare l'insegnamento della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità relativa all'art. 5 d.lgs. n. 286/1998 ha affermato: "In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari" (cfr. Corte Cost. n. 202/2013).

In applicazione dei principi enunciati con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto necessari, a tutela dei valori di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, il superamento di ogni automatismo espulsivo ed il passaggio ad una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero – come richiede l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286/1998 per chi abbia ottenuto un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, - con regola estensibile, pena l'irragionevole disparità di trattamento, a «chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso» e, a maggior ragione, anche nei confronti di chi

abbia costituito in Italia un nucleo familiare convivente, a prescindere dalla procedura di ricongiungimento. Si deve ritenere che analoga conclusione debba valere per il permesso di lavoro subordinato. L'automatismo delle cause ostative di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 286/98, viene meno, lasciando posto ad una valutazione discrezionale, non solo quando ricorrono i presupposti indicati nell'art. 5, comma 5, dello stesso testo unico (ricongiungimento familiare o familiari ricongiunti), ma per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 18 luglio 2013, n. 202, la norma si estende anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato" e, dunque, anche ai casi in cui, pur non essendovi stato ricongiungimento familiare, ne sarebbero ricorsi i relativi presupposti (Cons. Stato., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6699; 29 marzo 2019, n. 2078; Cons. Stato, sez. III, n. 6993/2019)

Il Collegio aderisce all'indirizzo, recentemente ribadito dalla Sezione, con il quale è stato affermato che "la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano; esiste infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'*id quod plerumque accidit*, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza (Cons. Stato, Sez. I, parere 595/2020). Il Collegio, inoltre, condivide la giurisprudenza richiamata nel provvedimento prefettizio secondo cui il bilanciamento di interessi si inquadra nell'ambito di una valutazione discrezionale dell'amministrazione alla quale il giudice non deve sostituirsi (Cons. Stato, sez. III, 3841/2016).

In relazione al caso di specie si deve, tuttavia, constatare che il provvedimento di diniego emanato dalla Questura di Roma non abbia adeguatamente considerato la particolarissima situazione familiare e lavorativa del ricorrente, caratterizzata anche dalla presenza di un figlio minore gravemente malato, nonostante fosse stata

rappresentata nel procedimento dal proponente l'istanza, mostrando di ritenere la condanna automaticamente preclusiva del rilascio di un titolo di soggiorno (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6125/2019). In particolare, nel provvedimento impugnato difetta la necessaria analisi dell'impatto che il provvedimento di rigetto avrebbe sul nucleo familiare, considerando, in specie, le condizioni di uno dei figli minori in stato di grave sofferenza ed in cura presso un ospedale italiano, in un contesto in cui lo stesso provvedimento riconosce che il ricorrente abbia compiuto un percorso di integrazione. Afferma, infatti, il provvedimento impugnato che "il reato commesso è di per sé ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dunque idoneo a procurare elevato allarme sociale; l'evento criminoso è stato commesso alla maggiore età, dopo anni di soggiorno regolare; nonostante la vicinanza della famiglia d'origine, la certezza di un lavoro stabile ed un avviato inserimento socio-culturale ha dimostrato di essere incline al compimento di atti che mettono in evidenza la sua incapacità di rispettare le leggi; non è quindi un punto di riferimento della famiglia". Nel caso in esame, pur riconoscendosi la gravità del reato commesso dal ricorrente (accertato con sentenza penale non definitiva), ma valutandosi anche la circostanza che non vi siano altri precedenti penali ed invece sia stato documentato un percorso di integrazione sociale e di inserimento lavorativo stabile, ritiene la Sezione che l'Amministrazione, atteso il peculiare quadro familiare, debba procedere ad un riesame più dettagliato delle circostanze di fatto, considerando adeguatamente gli interessi che potrebbero essere pregiudicati da un provvedimento di rigetto. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vengono, infatti, in gioco il diritto all'unità familiare ed i diritti dei minori alle relazioni familiari (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia). Trattasi della tutela di diritti fondamentali protetti dall'ordinamento costituzionale e da trattati internazionali, che richiedono un'attenta ponderazione ed una motivazione adeguata.

Accogliendo il ricorso, la Sezione dispone che l'Amministrazione competente riesamini l'istanza alla luce dei seguenti criteri, definiti con riferimento alla giurisprudenza costituzionale ed a quella della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'uomo concernente il diritto alla vita familiare (CEDU, Üner v. the Netherlands [GC], App. No. 46410/99, 18 ottobre 2006).

La valutazione andrà svolta tenendo in considerazione la natura e la durata dei vincoli famigliari, l'impatto della decisione sui figli minori ed in particolare su quelli che, in ragione di patologie gravi, siano particolarmente vulnerabili e possano essere seriamente pregiudicati da un provvedimento di rigetto. A tal fine sarà necessario considerare l'età dei figli e se siano nati in Italia e quale sia il loro radicamento con l'Italia. Sul piano della pericolosità sociale, venuto meno il criterio dell'automatismo, la valutazione deve essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno. La pericolosità sociale non può infatti inferirsi solo dalla commissione di un reato, seppure caratterizzato dal requisito della gravità. Essa deve costituire oggetto di un esame complessivo della condotta del richiedente, includendo anche profili non penalmente rilevanti. Occorre dunque valutare se il richiedente costituisca una minaccia concreta ed attuale, sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza di tale Stato membro, prevalente rispetto ad ogni altro interesse confliggente. Il bilanciamento dovrà essere effettuato osservando il canone della proporzionalità. Ai fini del bilanciamento e della tutela dei minori deve tenersi, inoltre, conto della possibilità di impiego dello specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori previsto dall' art. 31, comma 3, del TU immigrazione, per

cui: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.

Sulla base di tali criteri rivaluterà l'Amministrazione la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione.

Il motivo è, parimenti, fondato.

Il provvedimento impugnato omette di motivare adeguatamente il rigetto con particolare riferimento al bilanciamento tra interesse alla sicurezza pubblica e tutela dei legami familiari e dei minori, considerando in particolare modo la vulnerabilità del figlio minore affetto da grave patologia (Cons. Stato, sez. III, 3140/2020). Richiama il provvedimento prefettizio la sentenza di questo Consiglio sez. III, 2654/2018 per fondare la decisione di rigetto. Il richiamo non è confacente alla situazione specifica del ricorrente dal momento che oltre alla gravità del reato veniva indicata in quella pronuncia la recidiva quale elemento qualificante la pericolosità sociale, idoneo a definire i contenuti dell'obbligo motivazionale. Tali caratteristiche della condotta del richiedente non ricorrono nel caso di specie. L'incidenza del bilanciamento tra sicurezza e legami familiari su diritti fondamentali della persona e del suo nucleo familiare esige, dunque, l'adempimento di un onere motivazionale più ampio che consideri adeguatamente l'impatto del provvedimento di rigetto sui figli minori ed in particolare su quelli che, in relazione alla grave patologia, necessitano di cure mediche. In particolare vanno considerati in motivazione i profili riconducibili al diritto alla unità familiare di cui all'articolo 8 CEDU e art. 7 CDF. Per le ragioni su esposte la Sezione ritiene fondati i motivi del ricorso e li accoglie nei termini esposti in motivazione.

P.Q.M.

La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

L'ESTENSORE
Fabrizio Cafaggi

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli